

500

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni vevoli nella seduta del 28 luglio 2004	3
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4
Atti di controllo e di indirizzo	4
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2145-B	5
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	5

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge

In data 27 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUEMI ed altri: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (5188);

BUTTI: « Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi » (5189);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni in materia di requisiti di sicurezza degli edifici » (5190);

PEZZELLA ed altri: « Agevolazioni per l'accesso all'abitazione delle giovani coppie » (5191);

PEZZELLA ed altri: « Norme in materia di tutela degli utenti dei servizi bancari » (5192);

LETTIERI: « Norme concernenti l'attività di chirurgia estetica » (5193).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1281-B. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

concernenti norme generali sull'azione amministrativa» (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3890-B).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 14 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Sandi ed altri n. 9/4489/178, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure a tutela del *made in Italy*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 22 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Foti ed altri n. 9/4653/17, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2004, concernente il trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di catasto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, la relazione, riferita all'anno 2003, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 luglio 2004, pagina 3, prima colonna, trentunesima riga, espungere il nome: « Giovanardi »; a pagina 66, seconda colonna, trentaseiesima riga, sostituire il nome: « Perrotta », con i seguenti: « Lucidi, Minniti, Ruzzante ».

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA PENSIONISTICA E DELEGHE AL GOVERNO NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA, PER IL SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E PER IL RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2145-B)

(A.C. 2145-B – Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

valutate le misure di carattere sociale alla luce delle finalità del provvedimento, teso a frenare il previsto aumento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL nei prossimi anni;

giudicate positivamente le agevolazioni contributive per i soggetti che siano in situazione di disabilità grave, nonché per i soggetti che assistano familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *r*), del testo;

ravvisata, tuttavia, l'esistenza di problematiche in materia di pensioni di reversibilità, stante la sempre più frequente contrazione di matrimonio fra soggetti in età avanzata e giovanissime donne extracomunitarie e non, finalizzati unicamente a garantirsi la percezione della pensione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a rivedere, superato l'obiettivo primario di garantire la stabilizzazione del rapporto spesa previdenziale/PIL, l'istituto della pensione di reversibilità, ipotizzando una diversa ripartizione

dell'assegno di reversibilità qualora sussistano figli di primo letto privi di reddito o a basso reddito ovvero disabili in concorrenza col coniuge superstite non genitore.

9/2145-B/1 Francesca Martini, Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

le misure contenute nel provvedimento in esame sono finalizzate a stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e PIL, onde assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio nel medio-lungo periodo;

esiste il problema irrisolto delle cosiddette «donne silenziose», ovvero di quella categoria di lavoratrici che, per scelta o per necessità, hanno prestato attività lavorativa per brevi periodi ovvero hanno sacrificato la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia e, pertanto, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantire loro un minimo pensionabile,

impegna il Governo

ad adottare, in via prioritaria, una volta perseguita la stabilità finanziaria del sistema pensionistico, le opportune iniziative al fine di ridefinire del trattamento previdenziale delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per un periodo

di tempo tale da non giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici.

9/2145-B/2 Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

valutata la riforma previdenziale un atto necessario e non più rinviabile per frenare il crescente aumento del rapporto tra spesa previdenziale e PIL e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio;

tenuto conto che permane il rischio di povertà per i soggetti in età avanzata che non possono più prestare attività lavorativa e percepiscono una pensione di importo irrisoria rispetto al continuo aumento del costo della vita,

impegna il Governo

ad attivarsi nell'ambito di una strategia fiscale improntata alla sostenibilità, affinché il potere di acquisto delle pensioni percepite da soggetti in età avanzata sia tutelato con riferimento al reale costo della vita.

9/2145-B/3 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli.

La Camera,

premesso che:

il problema delle «pensioni d'annata», in altre parole dei trattamenti di quiescenza che perdono con il passare del tempo gran parte del loro valore e del loro potere d'acquisto, sta diventando sempre più angoscioso per milioni di famiglie che non arrivano materialmente alla fine del mese;

questa condizione rappresenta un costo umano, sociale e politico difficilmente sopportabile;

il problema dell'adeguamento delle pensioni, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 30, diventa un elemento essenziale di tutte le prossime contrattazioni,

riconoscere l'esistenza della questione sarebbe una dichiarazione d'intenzioni, cui conseguirebbe la traslazione di questa problematica nell'ambito delle prossime contrattazioni; ciò impedirebbe che, com'è avvenuto in passato, si facciano accordi ignorando l'esistenza dei lavoratori in quiescenza del settore,

impegna il Governo

a riconoscere l'esistenza della questione e ad adottare iniziative normative, che ne impediscano il riprodursi esasperato per l'avvenire, nonché a prevedere, nei limiti consentiti dai vincoli di bilancio, forme di adeguamento dei trattamenti pensionistici con riferimento anche alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori.

9/2145-B/4 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Biondi, Nan.

La Camera,

premesso che:

le pensioni, sia pubbliche che private, debbono considerarsi, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, retribuzioni differite nel tempo e che, pertanto, debbono mantenere un potere d'acquisto che non si discosti eccessivamente da quello degli stipendi e salari correnti;

le pensioni sono escluse dalle trattative per i rinnovi (sia aziendali che nazionali) dei contratti di lavoro e vengono a perdere ogni anno qualcosa come il 4-5 per cento del loro potere d'acquisto e, pertanto, a dieci anni dall'andata in quiescenza, il trattamento economico dei pensionati si riduce di circa il 50 per cento;

tale fenomeno viola principi morali e costituzionali e richiede pertanto un immediato intervento dell'esecutivo,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale, se non addirittura simbolico.

9/2145-B/5 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Fiori, Landolfi.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10), si assume che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire fondi d'investimento « comparabili » al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

i gestori dei fondi pensione non debbono tassativamente avere anche le capacità di specializzazione finanziaria richiesta per tale possibilità,

impegna il Governo

con atto successivo, a subordinare il caso previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10), all'autorizzazione preventiva della COVIP.

9/2145-B/6 Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

in molte aree industriali interessate da crisi strutturali in cui si sono innescati processi di dismissione e di conseguente ridimensionamento occupazionale si è cercato con la programmazione negoziata di porre in essere iniziative di reindustrializzazione per il rilancio economico ed occupazionale dei comprensori interessati;

molto spesso i processi di espulsione dai cicli produttivi hanno interessato lavoratori con una età contributiva e anagrafica elevata per i quali è oggettivamente difficile trovare nuova occupazione;

in assenza di una vera riforma degli ammortizzatori sociali questi lavoratori al termine del periodo di mobilità previsto ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, si trovano fuori da ogni tutela e impossibilitati ad andare in pensione;

il problema si accentua in particolar modo nelle aree depresse del Sud ma anche del Nord con fenomeni di nuova indigenza;

la stessa formazione professionale vede i suddetti lavoratori marginali nei programmi di recupero e reinserimento lavorativo,

impegna il Governo

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare le opportune iniziative, nelle aree interessate da strumenti della programmazione negoziata, al fine di favorirne il rilancio, di concerto con le organizzazioni sindacali, volte a introdurre una serie di deroghe al nuovo regime previdenziale, prevedendo la possibilità per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, ultracinquantenni e con più di 32 anni di contribuzione, di poter accedere alla pensione al termine dei periodi di mobilità previsti per legge.

9/2145-B/7 Molinari, Adduce, Burtone, Meduri.

La Camera,

premesso che:

i requisiti psico-fisici attitudinali necessari per esercitare professionalmente l'attività di controllore del traffico aereo sono legati anche all'età in quanto le capacità di reazione si riducono con l'avanzare del tempo;

la professione di controllore del traffico aereo ha un impatto usurante,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie ad abbassare l'età pensionabile dei controllori del traffico aereo, prevedendo che per tale tipologia di lavoratori l'età di pensionamento non superi i 57 anni così come mediamente avviene negli altri paesi comunitari.

9/2145-B/8 Pasetto, Carbonella, Rosato, Tuccillo, Gentiloni Silveri.

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), prevede che il Governo debba individuare modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari realizzate su base contrattuale collettiva, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine previsto;

il medesimo progetto di legge stabilisce che a tale fine il Governo debba prevedere che il conferimento possa essere destinato ai soggetti possibili istitutori di forme pensionistiche complementari da realizzarsi su base contrattuale collettiva senza, peraltro, operare distinzioni in ordine ai reciproci rapporti fra di essi;

tale previsione pone rilevanti problemi interpretativi e, specialmente, attuativi, attinenti in particolar modo ai meccanismi operativi attraverso i quali le opzioni di scelta dell'aderente possano essere espresse,

impegna il Governo

a disporre, in sede di attuazione della delega conferita, che il rinvio contenuto

all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), alle forme previdenziali richiamate debba essere inteso e realizzato, per il caso in cui operi il principio del « silenzio-assenso » stabilito dal progetto di legge stesso, nel senso maggiormente favorevole alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, tenendo nella massima considerazione la rilevanza sociale dello sviluppo dei sistemi di previdenza complementare, in accordo con i principi stabiliti dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335 del 1995.

*9/2145-B/9 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Delbono.

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), prevede che il Governo debba individuare modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari realizzate su base contrattuale collettiva, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine previsto;

il medesimo progetto di legge stabilisce che a tale fine il Governo debba prevedere che il conferimento possa essere destinato ai soggetti possibili istitutori di forme pensionistiche complementari da realizzarsi su base contrattuale collettiva senza, peraltro, operare distinzioni in ordine ai reciproci rapporti fra di essi;

tale previsione pone rilevanti problemi interpretativi e, specialmente, attuativi, attinenti in particolar modo ai meccanismi operativi attraverso i quali le opzioni di scelta dell'aderente possano essere espresse,

impegna il Governo

a disporre, in sede di attuazione della delega conferita, che il rinvio contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), alle forme previdenziali richiamate debba essere inteso e realizzato, per il caso in cui operi il principio del « silenzio-assenso » stabilito dal progetto di legge stesso, nel senso maggiormente favorevole alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, tenendo nella massima considerazione la rilevanza sociale dello sviluppo dei sistemi di previdenza complementare, in accordo con i principi stabiliti dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335 del 1995.

*9/2145-B/10 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Benvenuto, Fluvi, Coluccini, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Bellini, Motta, Trupia, Sciacca, Diana.

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), prevede che il Governo debba individuare modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari realizzate su base contrattuale collettiva, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine previsto;

il medesimo progetto di legge stabilisce che a tale fine il Governo debba prevedere che il conferimento possa essere destinato ai soggetti possibili istitutori di forme pensionistiche complementari da realizzarsi su base contrattuale collettiva senza, peraltro, operare distinzioni in ordine ai reciproci rapporti fra di essi;

tale previsione pone rilevanti problemi interpretativi e, specialmente attuativi, attinenti in particolar modo ai mec-

canismi operativi attraverso i quali le opzioni di scelta dell'aderente possano essere espresse,

impegna il Governo

a disporre, in sede di attuazione della delega conferita, che il rinvio contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), alle forme previdenziali richiamate debba essere inteso e realizzato, per il caso in cui operi il principio del « silenzio-assenso » stabilito dal progetto di legge stesso, nel senso maggiormente favorevole alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, tenendo nella massima considerazione la rilevanza sociale dello sviluppo dei sistemi di previdenza complementare, in accordo con i principi stabiliti dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335 del 1995.

*9/2145-B/48 (*Testo modificato nel corso della seduta*). Di Giandomenico.

La Camera,

premesso che:

l'ultimo contratto stipulato dalle parti in relazione alle attività ferroviarie ha riproposto con evidenza la problematica connessa ai permessi di viaggio (ex concessioni di viaggio), in particolare le modalità ed i costi della loro fruizione per gli ex lavoratori,

impegna il Governo

sulla scorta del principio costituzionalmente garantito del divieto di *reformatio in peius*, di non modificare in peggio le concessioni di viaggio nei confronti dei ferrovieri in pensione, ossia nei confronti di coloro che hanno oramai acquisito tale diritto in forza di legge e non possono rientrare tra i soggetti destinatari della contrattazione collettiva, per essere la loro regolamentazione affidata esclusivamente alla normativa generale.

9/2145-B/11 Castagnetti, Delbono.

La Camera,

premessò che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995, al contrario, i pensionati dell'allora Ente poste italiane si trovarono estromessi da tali benefici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza per risolvere il problema degli ex dipendenti dell'Ente poste andati in quiescenza nel biennio 1994-1995 che al momento della collocazione a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, hanno visto riconosciuto lo stipendio, e di conseguenza una pensione, calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

9/2145-B/**12** Camo, Delbono.

La Camera,

premessò che:

l'innalzamento dell'età pensionabile per i ballerini e tescicorei, dipendenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, costringerà i medesimi a continuare, senza averne più le capacità fisiche, una attività lavorativa che per sua natura presuppone forza fisica, agilità e vigore;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a ridurre il limite di età per il collocamento a riposo della categoria dei ballerini e dei tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate.

9/2145-B/**13** (ulteriore formulazione).

Strano, Anedda, Trantino, Catanoso, Fatuzzo, Paolone, La Russa, Garnerò Santanchè.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

9/2145-B/**14** Perrotta.

La Camera,

premessò che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 50, ultimo periodo prevede che « Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

la citata disposizione, stando alla sua dizione testuale, non sembra solo delegare il Governo a razionalizzare e semplificare le norme in materia di previdenza

agricola al fine di predisporre un apposito testo unico, ma anche a realizzare una vera e propria riforma sostanziale del sistema previdenziale in agricoltura;

a tal fine i principi fissati come linee guida della delega al Governo appaiono non sufficientemente circostanziati e troppo generici;

la riforma della previdenza agricola, invece, necessita di principi e criteri sufficientemente chiari e circostanziati, considerata la delicatezza e complessità della materia, nonché le implicazioni di carattere sociale, economico, produttivo e ambientale connesse all'eventuale modifica del sistema previdenziale agricolo;

impegna il Governo

a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 50, ultimo periodo, del provvedimento in esame, il recepimento delle seguenti indicazioni:

a) rivedere le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernenti la determinazione induttiva del fabbisogno di manodopera, sulla base di criteri oggettivi;

b) prevedere una contribuzione speciale ed adeguata per i lavoratori stagionali ed occasionali, con modalità di pagamento semplificate;

c) introdurre sistemi premianti, mediante agevolazioni contributive mirate, per le aziende che occupano manodopera per un numero rilevante di giornate o che ne incrementano il numero;

d) recepire le indicazioni contenute nell'avviso comune per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura sottoscritto il 4 maggio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle parti sociali agricole;

e) equiparare l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea;

f) favorire l'istituzione, quale struttura dell'INPS, di un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali.

9/2145-B/15 Santori.

La Camera,

impegna il Governo

ad estendere gradualmente la platea dei beneficiari dell'elevazione a 516,45 euro delle pensioni al minimo a tutti gli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi ai quali è stato attribuito il cento per cento di invalidità.

9/2145-B/16 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bottino.

La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere ai lavoratori parenti di soggetti disabili gravi l'applicazione di un regime previdenziale più favorevole che consenta la conciliazione dei tempi lavorativi con la cura dei soggetti disabili, in particolare provvedendo ad individuare opportune modalità di copertura contributiva per i minori periodi contributivi utilizzati per accudire i soggetti disabili.

9/2145-B/17 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Duilio.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità con ridotta autonomia personale

correlata all'età i benefici previdenziali in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo la facoltà di procedere al riscatto degli anni mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**18** Squeglia, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori, in particolare di quelli dipendenti dalle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

*9/2145-B/**19** Lusetti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori, in particolare di quelli dipendenti dalle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

*9/2145-B/**67** Montecchi, Ruzzante, Magnolfi.

La Camera,

impegna il Governo

a consentire, per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ferma restando l'approvazione preventiva da parte del Covip di dette convenzioni, tenuto conto in particolare dell'esigenza di garantire la trasparenza dei contratti e la titolarità in capo al Fondo pensione dei diritti di voto.

9/2145-B/**20** Gastaldi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a garantire, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione ricomprenda anche i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione a progetto e l'attività degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoratore dipendente.

9/2145-B/**21** Annunziata.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a garantire, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione comprenda la definizione di un rendimento minimo per il lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1 e 2, pari almeno a quello che avrebbe maturato mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

9/2145-B/**22** Carbonella.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale

premessi che:

tra le deleghe ricomprese nel disegno di legge in discussione compare la ridefinizione della disciplina della totaliz-

zazione dei contributi versati in varie gestioni, casse o fondi ai fini di un unico trattamento di pensione;

nello specifico, la totalizzazione sarà possibile in tutti i casi e cioè sia nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il diritto a pensione in nessuna gestione, sia nel caso in cui il lavoratore maturi il diritto a pensione in una gestione. Il cumulo gratuito dei contributi sarà possibile, però, solo a certe condizioni: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età o aver maturato complessivamente almeno 40 anni di contribuzione. Inoltre sarà possibile cumulare i periodi di contribuzione versati nelle varie gestioni solo se la loro durata è pari almeno a 5 anni di contributi;

la norma appare estremamente restrittiva e penalizza soprattutto le lavoratrici che, rispetto al compimento dell'età pensionabile, dovrebbero aspettare almeno 5 anni per poter cumulare i vari spezzoni assicurativi ed avere diritto ad un unico trattamento di pensione;

la norma appare penalizzante anche nei confronti di quei lavoratori che per la peculiarità del loro lavoro continuano ad avere un'età pensionabile più bassa rispetto a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori;

il periodo di 5 anni di contribuzione appare poi del tutto incomprensibile o meglio è comprensibile ma solo con riferimento al costo della totalizzazione e quindi alla necessità manifestata dal Governo che molte posizioni di lavoratori e lavoratrici rimangano « silenti » e quindi non diano luogo all'erogazione di alcuna prestazione,

impegna il Governo

a estendere la disciplina della totalizzazione dei contributi al compimento dell'età pensionabile e per tutti i periodi di contribuzione versata indipendentemente dalla durata.

9/2145-B/**23** Ruggieri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione a progetto e gli incaricati delle vendite a domicilio.

9/2145-B/**24** Santino Adamo Loddo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a prevedere forme di agevolazioni fiscali per la previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da tendere alla totale deducibilità dei contributi versati dal lavoratore dipendente o autonomo alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali.

9/2145-B/**25** Tonino Loddo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere il dimezzamento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**26** Marino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché sia prevista una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, tale da garantire un adeguato ampliamento del massimale deducibile.

9/2145-B/**27** Fusillo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere al ribasso i requisiti di età anagrafica per le lavoratrici.

9/2145-B/**28** Rocchi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

premessi che:

le disposizioni introdotte in materia di pensionamento di anzianità fanno sì che continuino ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, le disposizioni della normativa vigente prima della entrata in vigore della legge delega:

ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 1° marzo 2004, e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;

ai lavoratori dei Fondi di solidarietà di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema

di ammortizzatori sociali), per i quali siano già intervenuti al 1° marzo 2004 gli accordi sindacali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, al fine di estendere la platea di lavoratori ai quali si continuerà ad applicare la normativa vigente prima della entrata in vigore della legge delega, inserendovi tra gli altri i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

9/2145-B/**29** Reduzzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a prevedere forme di incentivo per gli imprenditori che assumono lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, prevedendo tra l'altro la completa fiscalizzazione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria ovvero iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi di riduzione del personale ovvero ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223.

9/2145-B/**30** Banti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione alle disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente affinché al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applichino le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104;

ad adottare tutte le misure necessarie a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai contratti di locazioni rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità, nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari.

9/2145-B/**31** Ladu.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono stati riconosciuti dei benefici economici per il personale di enti pubblici che possedevano la qualifica di direttore o consigliere capo, applicabili, secondo l'articolo 33 del regolamento di pre-

videnza dell'INPS, anche al personale pari grado già in pensione, attraverso la rivalutazione del trattamento pensionistico;

l'INPS ha applicato la norma suddetta solo al personale in servizio, portando i lavoratori a promuovere dei ricorsi al TAR per ottenere l'accoglimento delle loro istanze, accolte in sede giudiziaria;

il ricorso dell'INPS al Consiglio di Stato solo contro alcuni pensionati ex dirigenti, circa 50, e non contro altri, ha generato una situazione di disparità tra lavoratori con identica posizione professionale ed identica situazione previdenziale, ai quali è stata inoltre chiesta la restituzione delle somme già erogate negli anni precedenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di impegnare l'INPS a superare la situazione di disparità di trattamento, che si trovano a vivere i pensionati ex dirigenti dell'INPS, uniformando il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riportando gli elementi di retribuzione a quelli previsti dai benefici della legge e quindi ripristinando il trattamento pensionistico che già veniva praticato o quantomeno, in subordine, a disporre l'abbandono dell'azione di recupero degli importi da parte dell'INPS, oggetto di ripetizione di indebito pensionistico riguardante 46 ex funzionari INPS, derivante da sentenze favorevoli del TAR del Lazio, poi riformate nel successivo grado di giudizio con sentenze definitive del consiglio di Stato.

9/2145-B/**32** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a ridefinire la materia pensionistica;

la legge 15 marzo 1973, n. 44, recante norme integrative sulla previdenza di aziende industriali, prevede, all'articolo 5, che i periodi di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria, siano riconosciuti validi, su richiesta degli interessati non solo ai fini dell'anzianità contributiva, ma anche dell'importo delle retribuzioni;

il decreto ministeriale approvato il 7 luglio 1973, laddove poteva dare adito ad interpretazione in contrasto con la legge, ha dato origine a contenziosi e ricorsi ancora pendenti;

è opinione comune e condivisa l'esigenza di agevolare i cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione riducendo il ricorso alla giurisdizione;

impegna il Governo

a considerare l'articolo 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 luglio 1973 interpretabile, come si evince dalla *ratio* dell'articolo 5 della legge del 15 marzo 1973, n. 44, nell'ottica di applicare le norme solo se più favorevoli agli interessati e, conseguentemente, con circolare ministeriale, a dare indicazioni agli enti per una corretta applicazione.

9/2145-B/**33** Guerzoni, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

da anni si verifica la costante perdita di potere di acquisto delle pensioni che, a causa della situazione di grave crisi economica in atto e del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese, negli ultimi dieci anni ha registrato una perdita di circa il 20 per cento;

dai dati dell'INPS risulta che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili e la metà non raggiunge i 516 euro al mese;

la questione della povertà e marginalizzazione sociale dei pensionati al minimo si è estesa, per effetto della forte spinta inflazionistica e dei rincari che hanno colpito pesantemente i settori della spesa più sensibili per i pensionati: i generi alimentari e le tariffe,

impegna il Governo

a rivedere le metodologie di rilevazione e la composizione del « paniere » per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché l'ISTAT, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, possa adeguarle alla reale composizione dei consumi e sia istituito l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore ai sessantacinque anni.

9/2145-B/**34**. Agostini, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) è stato previsto l'innalzamento a 516,46 euro, dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra;

i requisiti di età e di reddito stabiliti nel medesimo articolo per la concessione del suddetto beneficio sono particolarmente restrittivi ed iniqui, portando conseguentemente la concessione dell'aumento solo ad una parte esigua della platea dei potenziali aventi diritto (22 per cento nel 2002);

nel testo in esame non sono previste norme che modifichino i criteri di accesso all'aumento a 516,46 euro, nonostante ancora ad oggi la maggior parte degli aventi diritto risulti esclusa,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a modificare, ampliandoli, i parametri stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la concessione dell'aumento a 516,46 euro dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra, prevedendo in particolare la riduzione dell'età anagrafica in rapporto ai contributi versati, l'aumento al doppio del reddito individuale dei limiti del reddito familiare per poter usufruire del beneficio.

9/2145-B/**35**. Di Serio D'Antona, Benvenuto, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

il testo in esame non contiene specifiche norme che prevedano l'estensione di forme di sostegno al reddito e di tutela nel caso di disoccupazione o di sospensione del rapporto di lavoro per quei lavoratori che attualmente ne sono privi;

in particolare, non vi è nel testo in esame alcuna specifica misura che preveda l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati discontinui che, durante la loro intera vita lavorativa, possono subire interruzioni nei diversi periodi di lavoro e si trovano attualmente privi di forme di sostegno al reddito,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti ai lavoratori subordinati discontinui, prevedendo, in particolare la riduzione e l'uniformazione del requisito di anzianità lavorativa per l'accesso al trattamento e prescindendo, ai fini della

maturazione del diritto al trattamento, dal requisito della anzianità assicurativa.

9/2145-B/**36**. Sciacca, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana.

La Camera,

premessi che:

il testo in esame non contiene specifiche norme che prevedano l'estensione di forme di sostegno al reddito e di tutela nel caso di disoccupazione o di sospensione del rapporto di lavoro per quei lavoratori che attualmente ne sono privi;

in particolare, non vi è nel testo in esame alcuna specifica misura che preveda l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati che sono attualmente privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito in caso di perdita o di interruzione dell'attività lavorativa,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere le disposizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa e a progetto, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

9/2145-B/**37**. Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

non è stata ancora realizzata una riforma generale degli ammortizzatori sociali che preveda ad aumentare ed estendere i trattamenti di sostegno al reddito secondo un principio di universalità, che dovrebbe prevedere non solo un generico

innalzamento dell'indennità di disoccupazione, ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

ad avviare la riforma dell'istituto dell'indennità di disoccupazione involontaria, spettante ai lavoratori subordinati, prevedendo in particolare l'aumento della durata e della misura del trattamento, ed inoltre prevedendo norme specifiche per quei lavoratori che perdono il posto di lavoro dopo i quarantacinque anni e per i disoccupati delle aree svantaggiate.

9/2145-B/**38**. Pennacchi, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

la previsione contenuta al comma 20 dell'articolo 1 del testo in esame, relativa a misure per la riduzione del costo del lavoro, appare generica e sottodimensionata rispetto all'obiettivo di un concreto intervento per ridurre i costi gravanti sui datori di lavoro;

appare necessario prevedere un intervento che agisca concretamente per la riduzione del cuneo contributivo a carico delle imprese per la riduzione effettiva del costo del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed ar-

monizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi.

9/2145-B/**39**. Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

la previsione contenuta al comma 20 dell'articolo 1 del testo in esame, relativa a misure per la riduzione del costo del lavoro, appare generica e sottodimensionata rispetto all'obiettivo di un concreto intervento per ridurre i costi gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro;

appare necessario prevedere un intervento che agisca concretamente per la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori e delle imprese gravante sul costo del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

9/2145-B/**40**. Diana, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 2, lettera e), viene stabilito il conferimento, attraverso forme tacite, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali;

le misure previste dal testo in esame a favore delle imprese per compensare la perdita del trattamento di fine rapporto sono caratterizzate da evidente genericità, mentre appare necessario individuare forme concrete di sostegno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un Fondo, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese e prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del TFR per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale.

9/2145-B/**41**. Lulli, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, lettera r), prevede una agevolazione contributiva per i soggetti che siano in situazione di disabilità grave, nonché per coloro che assistano familiari conviventi gravemente disabili, attraverso forme specifiche di contribuzione figurativa in caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

la vita di chi assiste familiari gravemente disabili è sovraccaricata, oltre che dal peso dell'attività lavorativa, in misura rilevante dalla fatica che comporta l'assistenza e la cura del familiare disabile,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori forme di agevolazione, anche contributive e previdenziali, a favore di coloro che assistono un familiare convivente con disabilità gravi, che consentano il raggiungimento del massimo del trattamento pensionistico anche a fronte di una riduzione del periodo lavorativo svolto.

9/2145-B/**42**. Battaglia, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Capitelli, Giacco, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, del testo in esame prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, prevedendo, entro il 31 dicembre 2015 che il Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

questa norma di fatto non rappresenta una vera opportunità, ma avrà come l'effetto, qualora ci si avvalga dell'opzione prevista, di penalizzare le lavoratrici che subiranno pesanti decurtazioni del proprio trattamento pensionistico,

impegna il Governo

ad effettuare, in via preliminare, uno studio approfondito sull'impatto della normativa prevista dall'articolo 1, comma 9 del disegno di legge in esame, nonché, stante la sua natura sperimentale, a monitorare, dal momento della sua applicazione, i numeri e gli effetti della suddetta norma e a riferire i risultati al Parlamento, con una relazione annuale, anche in previsione di una revisione della normativa.

9/2145-B/**43**. Trupia, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'innalzamento dell'età pensionabile di ballerini e tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate costringerà i medesimi a continuare, senza averne più le capacità fisiche, una attività lavorativa che, per sua natura, presuppone forza fisica, agilità e vigore;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con riferimento all'esercizio della delega di cui al comma 10 del disegno di legge in esame, al fine di prevedere una apposita deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal comma 54 per la categoria dei ballerini e tescicorei dipendenti da enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, in ragione della peculiarità dell'attività lavorativa esercitata dagli stessi.

9/2145-B/**44**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bellini, Gasperoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Guerzoni, Trupia, Grillini, Pistone.

La Camera,

premesso che:

le nuove norme in materia pensionistica recano disposizioni volte ad incen-

tivare, nel periodo 2004-2007, la permanenza al lavoro da parte di coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità;

tale incentivazione presenta elementi di forte criticità in quei settori produttivi, ovvero in quelle particolari tipologie di imprese, nelle quali sono in corso processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;

in particolare, l'applicazione dell'incentivo in parola rende problematico l'utilizzo, anche in termini di maggiore onerosità per le aziende, di strumenti non traumatici di gestione delle eccedenze, specie laddove non siano al momento disponibili strumenti normativi di ammortizzazione sociale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad escludere, dall'ambito di applicazione della norma volta ad incentivare la permanenza al lavoro dei lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese soggetti a programmi o piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale.

9/2145-B/**45**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Anna Maria Leone.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte al riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, prevedendo per le nuove categorie professionali, il cui esercizio dell'attività autonoma non è condizionato dall'iscrizione in appositi albi o elenchi, prive di copertura previdenziale specifica, la possibilità d'istituire enti previdenziali privati ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

9/2145-B/**46**. Ranieli.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione e riordino degli Enti di previdenza e assistenza obbligatoria, contiene all'articolo 1, comma 2, lettera e) ed i), disposizioni finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;

tra tali misure è previsto il conferimento dei flussi annuali di TFR mediante il meccanismo del silenzio-assenso;

il contributo aziendale e le modalità di versamento dello stesso costituiscono oggetto di determinazione in sede di negoziazione collettiva

impegna il Governo

a favorire la diffusione delle forme di previdenza complementare senza tuttavia interferire con le attuali regole in materia di istituzione delle stesse;

a tener fermo il principio generale della competenza dell'autonomia negoziale collettiva nella determinazione delle modalità di destinazione del contributo dovuto dalle aziende e a riservare pertanto alla stessa il compito di stabilire l'ambito nel quale è riconosciuto al lavoratore dipendente il diritto al versamento.

9/2145-B/47. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Peretti.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso successivi interventi normativi, di estendere la possibilità di accesso al pensionamento a tutti i lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi, a seguito di accordi stipulati entro la data

indicata dal presente disegno di legge, anche oltre il limite numerico di cui al comma 18 dell'articolo 1.

9/2145-B/49. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mereu.

La Camera,

premessi che:

il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1993, n. 224, individua, all'interno della tabella A, le categorie del mondo del lavoro a cui applicare i benefici e le agevolazioni di categoria usurante e all'interno della stessa Tabella è inserita la categoria dei « marittimi imbarcati a bordo »;

i marittimi imbarcati, e soprattutto quelli imbarcati su natanti dediti alla pesca, vivono in condizioni assolutamente disagiate, tanto che un marittimo di soli cinquant'anni non è più considerato completamente idoneo all'attività di pesca,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie perché i marittimi imbarcati su natanti da pesca vengano inclusi nella relativa tabella delle categorie usuranti e possano beneficiare di quanto prevede la legge alla stessa stregua di altri lavoratori che esercitano la propria attività con le stesse difficoltà dei lavoratori del mare dediti alla pesca.

9/2145-B/50. Cristaldi, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardello, Carrara, Caruso, Castellani, Catano, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironza Veraldi, La Grua, La Russa, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo,

Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patardino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnero Santanchè, Scalia, Selva, Strano, Taglialatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera.

La Camera,

premessi che:

ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, « sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee »; in base alla definizione appena citata, la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993 individuava tra le attività particolarmente usuranti, in relazione al profilo dell'aspettativa di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, quella dei « marittimi imbarcati a bordo »;

successivamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 59, comma 11, affidava — in attuazione di quanto previsto nella legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema previdenziale — ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'identificazione dei criteri per pervenire ad un elenco delle mansioni usuranti;

nel decreto ministeriale 19 maggio 1999, l'attività dei marittimi imbarcati a bordo non risultava più essere inclusa tra quelle particolarmente usuranti, escludendo in tal modo i lavoratori interessati dai relativi benefici previdenziali,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte a sanare l'evidente ingiustizia, al fine di reinserire l'at-

tività dei marittimi imbarcati a bordo tra quelle particolarmente usuranti.

9/2145-B/51. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Marinello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Fallica, Grimaldi, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Minoli Rota, Masini, Cristaldi, Ricciuti, Lo Presti, Jacini.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere, ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di handicap grave, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/52. Giacco, Duca.

La Camera,

premessi che:

sussiste un contenzioso aspro e diffuso tra gli oltre 50.000 inquilini degli immobili degli Enti previdenziali e gli stessi enti — che sta gravando sulle casse di questi ultimi ben oltre la redditività del relativo patrimonio — sulla mancata dismissione, da parte di questi ultimi delle unità immobiliari di loro proprietà;

con l'articolo 1, comma 38, del disegno di legge in esame il Governo ha manifestato la volontà di porre fine al contenzioso predetto, ledendo il diritto degli inquilini di acquistare le unità condotte in locazione, salvaguardando nel contempo, attraverso una norma *ad hoc* la situazione del-

l'ENPAF, unico ente previdenziale privatizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 1996;

con lo stesso articolo, rilevato che l'ENPAF è stato privatizzato e trasformato in fondazione con decreto del 7 novembre 2000 emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro nonostante percepisca, ancora oggi, contributi pubblici dalle A.S.L. e dalle farmacie, per conto del SSN, per circa 130 milioni di euro annui;

oltre a ciò, detto articolo consentirebbe all'ENPAF di vendere i propri immobili a società immobiliari — come, in alcuni casi, è già accaduto — invece che agli inquilini, e a prezzi non dissimili da quelli di legge e consentendo, così, alle stesse società di rivendere a terzi e con finalità speculative gli appartamenti, scervi dal vincolo di inalienabilità quinquennale;

anche il Consiglio di Stato, il 6 giugno 2003, in seguito ad un ricorso presentato da circa 150 inquilini ha reso il proprio parere nel senso di riconoscere l'illegittimità della privatizzazione e l'obbligo a carico dell'ENPAF di vendere agli inquilini il proprio patrimonio immobiliare alle condizioni fissate per tutti gli altri enti previdenziali dal decreto legislativo n. 104 del 1996;

il 5 dicembre 2003, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 135, ha espresso il proprio « contrario avviso » rispetto al parere del Consiglio di Stato ed ha richiesto al Presidente della Repubblica di respingere il ricorso, caso senza precedenti nella storia repubblicana, disattendendo il parere predetto e che, il 5 marzo 2004, il Capo dello Stato ha firmato il decreto del Presidente della Repubblica che ha respinto il ricorso predetto;

tale inspiegabile ed indebito comportamento, censurato persino dall'ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rischia di produrre conseguenze particolarmente gravi, considerato, tra l'altro, che la maggior parte degli inquilini è

stata indotta, nella corretta convinzione che il citato decreto legislativo n. 104 del 1996 trovasse, come trova, applicazione anche nei confronti dell'ENPAF, a rinunciare ad altre opportunità di acquisto, in un momento in cui il mercato immobiliare era maggiormente accessibile;

comunque, tale provvedimento è stato immediatamente impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dagli inquilini, i quali si sono rivolti anche alla magistratura ordinaria per chiedere che l'ENPAF risarcisca loro il danno derivante dalla mancata dismissione del patrimonio immobiliare cui si era, in più occasioni, impegnato,

impegna il Governo

ad evitare che il quadro normativo sopra descritto apporti modifiche sostanziali alla moltitudine di situazioni giuridiche delle quali sono titolari tutti gli inquilini dell'ENPAF, attraverso un tavolo di trattativa enti/inquilini che individui, nell'arco di un semestre, le più idonee soluzioni finalizzate alla salvaguardia dei diritti degli stessi inquilini.

9/2145-B/**53**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Buontempo, Fiori, Lucidi, Pistone.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 31, viene prevista la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di assistenza e previdenza obbligatoria;

la legge n. 88 del 1999 ha attribuito agli enti previdenziali funzioni da realizzare con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni e che il decreto legislativo 30

giugno 1994, n. 479, e la legge n. 127 del 1997 hanno previsto un modello di governo degli enti fondato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo e vigilanza e quelle di tipo gestionale, « sistema duale »,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rafforzare l'autonomia degli enti previdenziali, provvedendo ad un più puntuale e definitivo coordinamento tra quanto previsto nel merito dalla legge n. 88 del 1999 ed il decreto legislativo n. 479 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, eliminando ogni possibile carenza interpretativa.

9/2145-B/**54**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Nannicini, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia.

La Camera,

premessi che:

il problema in materia previdenziale urge di misure di sostegno alla previdenza complementare, all'occupazione stabile e al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria,

impegna il Governo

a considerare l'introduzione, nell'allegato alla dichiarazione dei redditi « scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF », di un apposito riquadro « perequazione pensioni d'annata » da destinare al fondo pensioni statali;

a costituire, presso l'INPDAP, una Cassa autonoma per la gestione delle pensioni civili e militari dello Stato;

a disciplinare le norme d'aggancio automatico delle pensioni al trattamento previsto per il personale in servizio;

a prevedere l'estensione automatica degli aumenti concessi al personale in servizio anche al personale in quiescenza

dello Stato nella misura del 60 per cento, appena raggiunto l'equilibrio finanziario della Cassa autonoma da costituire;

a rideterminare le quote di pensioni di reversibilità, al solo coniuge superstite, nella misura del 20 per cento;

a prevedere la presenza negli organi di gestione e controllo dell'INPDAP di rappresentanti dei pensionati.

9/2145-B/**55**. Nan, Biondi.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 2, si stabiliscono principi e criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'emanazione di decreti legislativi, relativamente, tra l'altro, alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative per incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », stabilendo per essi una tassazione più favorevole rispetto al regime tributario previsto per i Fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni.

9/2145-B/**56**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,

con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

9/2145-B/**57**. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

con riferimento all'articolo 1, nella parte che concerne il trattamento pensionistico di anzianità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi, alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

9/2145-B/**58**. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

nell'ambito dell'articolo 1, relativamente ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla gestione separata Inps, e alla necessità di una maggiore tutela delle lavoratrici suddette,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti e che, in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive

modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

9/2145-B/**59**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, non affronta adeguatamente le nuove forme contrattuali, prevalentemente precarie, che si sono andate affermando in questi ultimi anni sul mercato del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a garantire adeguati strumenti di protezione per i periodi di inoccupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro.

9/2145-B/**60**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**61**. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sue successive modifiche, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.

9/2145-B/**62**. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori atipici (co.co.co.) costituiscono in Italia una platea ormai vastissima, che supera i due milioni e mezzo di persone;

ai fini previdenziali essi sono iscritti alla gestione separata e possono chiedere il computo dei contributi versati presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, solo nell'ambito della medesima gestione separata, e non anche nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria;

ciò è profondamente ingiusto, perché penalizzante rispetto alle altre categorie di lavoratori, autonomi o subordinati, cui detta facoltà è riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, tanto più ingiusto, in quanto ai co.co.co. hanno riservato adeguata attenzione sia la « riforma Biagi », sia l'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

allo scopo di sanare questa palese ingiustizia, venne presentato in Assemblea

nel corso della discussione della legge finanziaria per l'anno 2004 l'ordine del giorno Riccio 9/4489/41, con il quale si impegnava il Governo ad adottare una apposita iniziativa legislativa volta a consentire agli iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS di poter esercitare la facoltà di chiedere il computo dei contributi relativi a periodi lavorativi presso l'A.G.O. anche nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria;

l'ordine del giorno venne accolto dal Governo;

con il provvedimento in esame vi è l'opportunità di dare concreta attuazione negli emanandi decreti delegati all'impegno assunto,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dei decreti legislativi, che saranno emanati in attuazione della presente legge di delega, misure che consentano agli iscritti alla gestione separata di esercitare la facoltà riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, anche nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, nelle forme e nei modi ritenuti idonei allo scopo.

9/2145-B/**63**. Riccio.

La Camera,

premesso che:

la condizione dei lavoratori che sono impegnati per periodi prolungati in attività produttive classificate a rischio di « incidente rilevante », merita una particolare considerazione nel momento in cui si intende affrontare la revisione della legislazione in materia previdenziale;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1998 si è data attuazione alla direttiva CEE n. 82/51

relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge n. 183 del 16 aprile 1987;

con il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 è stata recepita la direttiva n. 96 del 1982 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

i dipendenti di dette aziende lavorano o hanno lavorato in condizioni critiche, sia sul fronte della sicurezza che su quello dell'igiene e del lavoro;

i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti sono tenuti a predisporre tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti ed a limitare le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;

nella situazione sopra descritta, si trovano senz'altro le maestranze della ex SAIG SpA che, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, con provvedimento della regione Abruzzo, è stata classificata impresa « a rischio di incidente rilevante »;

in analogia con quanto disposto per i lavoratori dell'area di Seveso, sembra appropriata la predisposizione di idonei provvedimenti di tutela specifica per tali maestranze,

impegna il Governo

ad assumere idonee misure di tutela previdenziale per i lavoratori della ex SAIG SpA e per tutte le maestranze che si trovino nelle medesime condizioni di esperienza lavorativa, esercitata in condizioni critiche e di particolare disagio e pericolosità per la loro salute ed incolumità.

9/2145-B/**64**. Crisci.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad acclarare, come interpretazione au-

tentica del principio dei 65 anni di età contemplato all'articolo 1, lettera o), il riferimento al limite di età attualmente contemplato dalle norme vigenti in materia di età pensionabile, salvaguardando conseguentemente il riferimento generale per le donne al termine dei 60 anni di età.

9/2145-B/**65**. Magnolfi, Ruzzante, Montecchi.

La Camera,

impegna il Governo

ad esplicitare, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione ricomprenda anche l'attività degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9/2145-B/**66**. Ruzzante, Montecchi, Magnolfi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere il riconoscimento dei benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/2145-B/**68**. Bettini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9 del testo in esame prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conse-

guire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, prevedendo, entro il 31 dicembre 2015 che il Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

questa norma di fatto non rappresenta una vera opportunità, ma avrà come l'effetto, qualora ci si avvalga dell'opzione prevista, di penalizzare le lavoratrici che subiranno pesanti decurtazioni del proprio trattamento pensionistico,

impegna il Governo

a monitorare, stante la natura sperimentale della norma in oggetto, dal momento della sua applicazione, i numeri e gli effetti della suddetta norma e a riferire i risultati al Parlamento, con una relazione biennale, anche in previsione di una revisione della normativa.

9/2145-B/**69**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premessi che:

non è stata ancora realizzata una riforma generale degli ammortizzatori sociali che provveda ad aumentare ed estendere i trattamenti di sostegno al reddito secondo un principio di universalità, che dovrebbe prevedere non solo un generico innalzamento dell'indennità di disoccupazione, ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

ad avviare la riforma dell'istituto dell'indennità di disoccupazione involontaria,

spettante ai lavoratori subordinati, prevedendo in particolare norme specifiche per quei lavoratori che perdono il posto di lavoro dopo i quarantacinque anni e per i disoccupati delle aree svantaggiate.

9/2145-B/**70**. Bandoli.

La Camera,

premessi che:

non è stata ancora realizzata una riforma generale degli ammortizzatori sociali che provveda ad aumentare ed estendere i trattamenti di sostegno al reddito secondo un principio di universalità, che dovrebbe prevedere non solo un generico innalzamento dell'indennità di disoccupazione, ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

ad avviare la riforma dell'istituto dell'indennità di disoccupazione involontaria, spettante ai lavoratori subordinati, prevedendo in particolare l'aumento della durata e della misura del trattamento.

9/2145-B/**71**. Angioni.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge Finanziaria 2002) è stato previsto l'innalzamento a 516,46 euro, dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra;

nel testo in esame non sono previste norme che modifichino i criteri di accesso all'aumento a 516,46 euro, nonostante ancora ad oggi la maggior parte degli aventi diritto risulti esclusa,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a modificare i parametri stabiliti dall'arti-

colo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la concessione dell'aumento a 516,46 euro dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra.

9/2145-B/**72**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Amici.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge Finanziaria 2002) è stato previsto l'innalzamento a 516,46 euro, dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra;

nel testo in esame non sono previste norme che modifichino i criteri di accesso all'aumento a 516,46 euro, nonostante ancora ad oggi la maggior parte degli aventi diritto risulti esclusa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a modificare, ampliandoli, i parametri stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la concessione dell'aumento a 516,46 euro dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra.

9/2145-B/**73**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Albonetti.

La Camera,

premesso che:

da anni si verifica la costante perdita di potere di acquisto delle pensioni che, a causa della situazione di grave crisi economica in atto e del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese, negli ultimi dieci anni ha registrato una perdita di circa il 20 per cento;

dai dati dell'INPS risulta che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili e la metà non raggiunge i 516 euro al mese;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'istituzione di un apposito indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni.

9/2145-B/**74**. Adduce.

La Camera,

premesso che:

da anni si verifica la costante perdita di potere di acquisto delle pensioni che, a causa della situazione di grave crisi economica in atto e del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese, negli ultimi dieci anni ha registrato una perdita di circa il 20 per cento;

impegna il Governo

a rivedere le metodologie di rilevazione e la composizione del « paniere » per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché l'ISTAT, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, possa adeguarle alla reale composizione dei consumi.

9/2145-B/**75**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

alcuni lavoratori devono sobbarcarsi, per la carenza di servizi pubblici adeguati, oltre alla propria attività lavorativa, la cura dei propri figli gravemente disabili;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, di benefici previdenziali, in funzione del-

l'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**76**. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) — liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale — e la rendita vitalizia liquidata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa;

la norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzeccando la contribuzione versata dall'INPS,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

9/2145-B/**77**. Cialente.

La Camera,

premesso che:

alcuni lavoratori devono sobbarcarsi, per la carenza di servizi pubblici adeguati, oltre alla propria attività lavorativa, la cura dei propri figli gravemente disabili;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, benefici previdenziali in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall'età anagrafica.

9/2145-B/**78**. Chiti.

La Camera,

premesso che:

alcuni lavoratori devono sobbarcarsi, per la carenza di servizi pubblici adeguati, oltre alla propria attività lavorativa, la cura dei propri figli gravemente disabili;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**79**. Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

migliaia di lavoratori sono coinvolti da operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti previgenti per la pensione.

9/2145-B/**80**. Chianale.

La Camera,

premesso che:

spesso le lavoratrici (ed in minore misura, gli stessi lavoratori di sesso maschile) sono, per le carenze delle strutture pubbliche dei servizi alle persone, costrette a sospendere la propria attività lavorativa per fornire cure a figli e parenti anziani;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a equiparare progressivamente le condizioni per l'accesso al pensionamento di vecchiaia delle donne a quello degli uomini, destinando le economie così realizzabili al riconoscimento di contribuzione figurativa del lavoro di cura svolto in favore di familiari, parenti e affini, per i periodi non coperti da altre forme di contribuzione pensionistica.

9/2145-B/**81**. Cennamo.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori assunti tramite tipologie di contratti cosiddetti atipici non sono adeguatamente tutelati in caso di infortunio;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere il premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché al fine di porlo a totale carico del committente.

9/2145-B/**82**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

molte giovani lavoratrici sono sempre più assunte tramite tipologie contrattuali che non le tutelano adeguatamente per i periodi di maternità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti; in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9/2145-B/**83**. Carli.

La Camera,

premesso che:

si moltiplicano, anche in conseguenza dell'attuazione della legge n. 30 del 2003, le forme di rapporto di lavoro precarie che non consentono al lavoratore di ottenere un'adeguata copertura previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole

alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.

9/2145-B/**84**. Carboni.

La Camera,

premesso che:

si moltiplicano, anche in conseguenza dell'attuazione della legge n. 30 del 2003, le forme di rapporto di lavoro precarie che non consentono al lavoratore di ottenere un'adeguata copertura previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adeguati strumenti di protezione per i periodi di inoccupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro.

9/2145-B/**85**. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

si moltiplicano, anche in conseguenza dell'attuazione della legge n. 30 del 2003, le forme di rapporto di lavoro precarie che non consentono al lavoratore di ottenere un'adeguata copertura previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad una quota del trattamento minimo.

9/2145-B/**86**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

è necessario diffondere e stimolare la partecipazione dei lavoratori, con adeguate garanzie, alle forme più sicure di previdenza integrativa;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere forme più favorevoli di incentivazione fiscale al conferimento, su base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di fonte collettiva, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.124 del 1993.

9/2145-B/**87**. Caldarola.

La Camera,

premesso che:

permangono differenziazioni e privilegi nell'ambito dei regimi previdenziali, non più giustificabili anche rispetto alla situazione della finanza pubblica e di alcuni Fondi previdenziali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi relativi a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza.

9/2145-B/**88**. Cabras.

La Camera,

considerato che:

in una società moderna l'età pensionabile non può essere determinata rigidamente per tutte le persone che devono

potere disporre, a determinate condizioni, della libertà di scelta rispetto al proprio pensionamento;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire un percorso flessibile e personalizzato di uscita dal lavoro.

9/2145-B/**89**. Burlando.

La Camera,

premesso che:

di fatto per gli addetti ai lavori usuranti non è previsto, se non in casi di lavori particolarmente usuranti di ristrette categorie, nessuna agevolazione previdenziale, discriminando così chi ha operato in situazione nocive per la propria salute e incolumità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire, per gli addetti a lavori usuranti, pesanti e ripetitivi, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori.

9/2145-B/**90**. Buglio.

La Camera,

premesso che:

la cosiddetta *no-tax area* (cioè la deduzione dall'imponibile dell'IRE di una quota di reddito al fine di favorire fiscalmente i redditi più bassi) discrimina i pensionati nei confronti dei lavoratori dipendenti vanificando parte delle erogazioni previdenziali appena al di sopra del minimo vitale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a parificare la deduzione riconosciuta ai fini Irpef ai redditi da pensione a quella riconosciuta ai redditi da lavoro dipendente (incrementandola da 7.000 euro a 7.500 euro).

9/2145-B/**91**. Bova.

La Camera,

premesso che:

il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, non è riuscito ad impedire una progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni che in dieci anni ha sfiorato il 20 per cento, come risulta da uno studio del CER;

la rivalutazione è peraltro differenziata a seconda delle diverse fasce d'importo del trattamento pensionistico: 100 per cento per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo annuo INPS (tenendo presente che per il 2002 il trattamento minimo INPS è stato fissato in 392,69 euro mensili - 5.104,97 euro annui; per il 2003 il suddetto importo è fissato in 402,12 euro mensili - 5.227,56 euro annui, e per il 2004, esso è pari a 412,18 euro - 5.358,34 euro annui); 90 per cento per lo scaglione compreso fra tre e cinque volte il parametro anzidetto; 75 per cento per la quota eccedente;

in base all'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (collegato per il 1998) e all'articolo 69, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) la rivalutazione, limitatamente agli anni 1999-2000, è stata ulteriormente ridotta (30 per cento) per le fasce di importo comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo, e non trova applicazione per le fasce di importo superiori a tale ultimo limite;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad abrogare (o perlomeno mitigare) gli scalini di reddito per la rivalutazione annuale delle pensioni rispetto al costo della vita.

9/2145-B/**92**. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

i dati dell'Inps confermano che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili. Più della metà non raggiunge i 516 euro;

questa situazione si è aggravata negli ultimi dieci anni perché il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese (Riforma Amato del 1992), non è riuscito ad impedire una progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni che in dieci anni ha sfiorato il 20 per cento, come risulta da uno studio del CER;

la maggior fonte di risparmio previdenziale realizzata con le riforme che si sono susseguite negli ultimi dodici anni, è peraltro proprio quella della deindicizzazione rispetto ai salari, che ha prodotto, secondo stime dal 1993 ad oggi, una quantità di denaro assai notevole (almeno 90-100 mila miliardi, secondo il Governo; circa 150 mila miliardi di lire secondo i sindacati);

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ipotizza peraltro anche una diversa, eventuale modalità di perequazione, legata all'effettivo andamento dell'economia, disponendo che «ulteriori aumenti possano essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia», tenendo comunque conto dell'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. L'articolo 1, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi aggiunto un ulteriore periodo con il quale si dispone che, a de-

correre dal 2009, gli aumenti di cui sopra vengano stabiliti «nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a dieci milioni annui»;

escludendo l'indicizzazione automatica delle pensioni alle retribuzioni, rimane il problema della consistente perdita del potere d'acquisto delle pensioni nonché della riduzione relativa del reddito nazionale distribuito alla popolazione anziana;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rendere effettivamente operante il meccanismo (previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992) che attribuisce ulteriori aumenti, stabiliti ogni anno con legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia, nonché a modificare la norma già citata dell'articolo 1, comma 33, della legge n. 335 del 1995.

9/2145-B/**93**. Bonito.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro;

l'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere dal calcolo del limite di reddito, in analogia con quanto accade per i pensionati relativamente all'Irpef (articolo 2, comma 1, lettera c) della legge

n. 289 del 2002), il reddito derivante dal possesso di terreni fino ad un importo pari a 185,92 euro.

9/2145-B/**94**. Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro;

l'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito;

la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato formato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione,

impegna il Governo

a premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali, adottando le opportune iniziative volte a prevedere l'esclusione, nel computo del reddito per il diritto al beneficio, di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo garantito di « un milione al mese », ovvero entro il limite di un terzo di 535,95 euro per il 2004 (178,65 euro: in pratica il limite di reddito in questo caso diventa pari a 714,60 euro).

9/2145-B/**95**. Boiardi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha

previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro;

l'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito;

la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato formato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione,

impegna il Governo

a premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali, adottando le opportune iniziative volte a prevedere un abbassamento dell'età anagrafica utile per potere beneficiare di tale maggiorazione pari ad un anno ogni tre anni di contributi versati (ad esempio: chi ha versato 15 anni di contributi potrà ottenere una pensione di 535,95 euro – valore per l'anno 2004 – all'età di 65 anni anziché di 67 anni).

9/2145-B/**96**. Bogi.

La Camera,

premesso che:

il punto 3 del Contratto di Silvio Berlusconi con gli italiani sottoscritto nel salotto televisivo di Vespa prevedeva « (l') innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese;

i pensionati beneficiari, residenti in Italia, delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), risultano essere stati pari a 1.597.485, per un impegno di spesa pari a 1.050 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 75.000 pensionati residenti all'estero;

oltre 5,5 milioni di pensionati con reddito minimo, malgrado le solenni promesse elettorali, sono stati esclusi dall'aumento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al minimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l'obiettivo di incrementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, individuando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a 516 euro su base mensile.

9/2145-B/**97**. Bielli.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ad estendere gradualmente la platea dei beneficiari dell'elevazione a 516,45 euro delle pensioni al minimo a tutti gli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi ai quali è stato attribuito il cento per cento di invalidità.

9/2145-B/**98**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Dameri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, del testo in esame prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, prevedendo, entro il 31 dicembre 2015 che il

Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

questa norma di fatto non rappresenta una vera opportunità, ma avrà come l'effetto, qualora ci si avvalga dell'opzione prevista, di penalizzare le lavoratrici che subiranno pesanti decurtazioni del proprio trattamento pensionistico,

impegna il Governo

a monitorare, stante la natura sperimentale della suddetta norma, dal momento della sua applicazione, i numeri e gli effetti della suddetta norma e a riferire i risultati al Parlamento, con una relazione semestrale, anche in previsione di una revisione della normativa.

9/2145-B/**99**. Crucianelli.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 2145-B reintroduce per gli anni 2007-2015 il contributo di solidarietà;

ricordato che l'analogo contributo previsto dall'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), è stato sottoposte al giudizio della Corte costituzionale, che lo ha ritenuto compatibile con il principio di ragionevolezza ed uguaglianza, in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, sottolineando che tale contributo è volto « a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato »;

rilevato che, alla luce della giurisprudenza della Corte, il contributo di solidarietà costituisce « una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori » in attuazione del principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione;

visti i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze) e XII (Affari sociali);

impegna il Governo

ad adeguare la disciplina del contributo di solidarietà ai principi costituzionali richiamati nei citati pareri parlamentari:

a) prevedendo che i relativi proventi siano utilizzati per concorrere al finanziamento del sistema previdenziale;

b) evitando forme di imposizione fiscale su somme che costituiscono prestazioni patrimoniali imposte per legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione;

c) applicando il contributo, in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, sulla parte di reddito previdenziale che superi l'importo stabilito nel comma 2, lettera u).

9/2145-B/**100**. Innocenti.

La Camera,

premessi che:

occorre restituire l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo all'ambito dei diritti soggettivi;

la considerazione del limite reddituale cumulato con il reddito del coniuge stravolge infatti la *ratio*, la natura stessa dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, che ha peraltro natura previdenziale, come ribadito da una sentenza della Corte costituzionale;

il trattamento dell'integrazione alle pensioni minime va in ogni caso considerato diritto soggettivo, derivante dall'attività svolta dal lavoratore e dalla lavoratrice e non parcellizzabile, né cumulabile con altre prestazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo.

9/2145-B/**101**. De Brasi.

La Camera,

premessi che

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

l'articolo 1, comma 2, lettera r), prevede una agevolazione contributiva per i soggetti che siano in uno stato di disabilità grave, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi gravemente disabili

impegna il Governo

a predisporre ogni utile misura volta a tutelare, in sede di ripartizione dell'assegno di reversibilità, i figli portatori di handicap e handicap grave qualora questi debbano concorrere con il coniuge superstite non genitore.

9/2145-B/**102**. Manzini.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

l'articolo 1, comma 2, lettera r), prevede una agevolazione contributiva per i soggetti che siano in uno stato di disabilità grave, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi gravemente disabili

impegna il Governo

a predisporre ogni ulteriore misura volta a tutelare i familiari che assistono i portatori di handicap e gravi.

9/2145-B/**103**. Maran.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 - escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 - riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione.

9/2145-B/**104**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 - escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 - riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia settentrionale.

9/2145-B/**105**. Marone.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia centrale.

9/2145-B/**106**. Martella.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 1° marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata di-

sparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale.

9/2145-B/**107**. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia insulare.

9/2145-B/**108**. Minniti.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia settentrionale.

9/2145-B/**109**. Mussi.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia centrale.

9/2145-B/**110**. Nigra.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata di-

sparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale.

9/2145-B/**111**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 1° marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia insulare.

9/2145-B/**112**. Ottone.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 12, introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo, in tal modo, i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà

impegna il Governo

a predisporre ogni misura volta ad estendere tale facoltà anche ai lavoratori del comparto pubblico.

9/2145-B/**113**. Petrella.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 12, introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo, in tal modo, i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale al Parlamento sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della previsione di cui al comma 12.

9/2145-B/**114**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 12, introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo, in tal modo, i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà,

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale al Parlamento sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della previsione di cui al comma 12.

9/2145-B/**115**. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza comple-

mentare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come evidenziato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione le previsioni di cui ai commi 50-53, laddove dispongono un termine temporale di diciotto mesi per l'esercizio della delega ivi prevista, mal si conciliano con l'analogo termine temporale previsto per le deleghe di cui ai commi 10 e 11, tanto da « non assicurare che si possa tener conto, nell'adozione del testo unico, delle modifiche apportate alla legislazione previdenziale dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui ai commi 10 e 11 »,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi di cui ai commi 10 e 11 in tempi tali da consentire l'emanazione di un testo unico che contenga tutte le innovazioni prodotte ai sensi della presente legge.

9/2145-B/**116**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come evidenziato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione le previsioni di cui ai commi 50-53, laddove dispongono un termine temporale di diciotto mesi per l'esercizio della delega ivi prevista, mal si conciliano con l'analogo termine temporale previsto per le deleghe di cui ai commi 10 e 11, tanto da « non assicurare che si possa tener conto, nell'adozione del testo unico, delle modifiche

apportate alla legislazione previdenziale dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui ai commi 10 e 11 »,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi di cui ai commi 10 e 11 in tempi tali da consentire l'adozione del testo unico di cui al comma 50 e l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari nei tempi e con le procedure previste dal comma 51.

9/2145-B/**117**. Filippeschi.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la disposizione di cui al comma dell'articolo unico, nel testo proveniente dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede che « Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi » e che tale previsione non sembra risultare coerente con quella di cui ai commi 41-43,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**118**. Folena.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la disposizione di cui al comma dell'articolo unico, nel testo proveniente dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede che « Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi » e che tale previsione non sembra risultare coerente con quella di cui ai commi 41-43,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione semestrale sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**119**. Grandi.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la disposizione di cui al comma dell'articolo unico, nel testo proveniente

dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede che « Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi » e che tale previsione non sembra risultare coerente con quella di cui ai commi 41-43,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione trimestrale sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**120**. Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**121**. Grillini.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Marche.

9/2145-B/**122**. De Luca.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti

dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Abruzzi.

9/2145-B/**123**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Molise.

9/2145-B/**124**. Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Campania.

9/2145-B/**125**. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Puglia.

9/2145-B/**126**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza comple-

mentare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Basilicata.

9/2145-B/**127**. Gambini.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Calabria.

9/2145-B/**128**. Giulietti.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Sicilia.

9/2145-B/**129**. Tocci.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti

dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Sardegna.

9/2145-B/**130**. Luongo.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Umbria.

9/2145-B/**131**. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Valle d'Aosta.

9/2145-B/**132**. Labate.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Lombardia.

9/2145-B/**133**. Leoni, Lolli.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza comple-

mentare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Lazio.

9/2145-B/**134**. Pinotti, Oliverio.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Piemonte.

9/2145-B/**135**. Lucà.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Trentino Alto Adige.

9/2145-B/**136**. Lumia.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni

contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Veneto.

9/2145-B/**137**. Mancini.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/2145-B/**138**. Paola Mariani.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Liguria.

9/2145-B/**139**. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Emilia-Romagna.

9/2145-B/**140**. Maurandi.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa,

anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Toscana.

9/2145-B/**141**. Melandri.

La Camera,

in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad intervenire affinché la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272, e successive modificazioni, sia elevata al 60 per cento dal 10 gennaio 2004 ed estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

9/2145-B/**142**. Vertone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori che i lavoratori esposti all'amianto non beneficiano di particolari tutele,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere ai lavoratori che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, ed ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, a titolo di risarcimento *una tantum* l'importo di 30.000,00 euro da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto;

ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere la normativa prevista dall'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, laddove è previsto che i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 sono concessi solo a quei lavoratori esposti all'amianto per un periodo non inferiore ai dieci anni in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, prevedendo di allargare la platea dei beneficiari estendendo il diritto ai benefici previdenziali di cui alla predetta legge, anche a quei lavoratori che, a causa della loro mansione lavorativa sono esposti all'amianto per un periodo inferiore alle otto ore giornaliere (cosiddetti turnisti), nonché a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003 e/o in procinto di mobilità a decorrere dal 10 gennaio 2004.

9/2145-B/**143**. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,

con riferimento all'articolo 1, nella parte che riguarda le pensioni di anzianità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere un limite di età pensionabile che sia differenziato a seconda del tipo di lavoro svolto dai vari soggetti, in particolare prevedendo specifiche condizioni per il conseguimento della pensione di anzianità per coloro che svolgono lavori usuranti.

9/2145-B/**144**. Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Buemi, Ceremigna.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge oggi in esame non affronta la problematica relativa alle nuove forme contrattuali che si sono diffuse in questi ultimi anni sul mercato del lavoro e che sono caratterizzate dall'essere prevalentemente precarie,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere strumenti di protezione per i periodi che il lavoratore si trova ad essere privo di lavoro e, più in generale, per i periodi di disoccupazione e discontinuità del lavoro.

9/2145-B/**145**. Pappaterra, Di Gioia, Grotto, Buemi, Ceremigna.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a risolvere il problema dei contributi dei lavoratori autonomi per i quali attualmente si manifesta la necessità di puntare sulla previdenza integrativa,

non ricevendo dalla nuova riforma nessuna tutela di natura previdenziale specifica.

9/2145-B/**146**. Ceremigna, Albertini, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Buemi.

La Camera,

premessi che:

il controllo delle aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto richiede particolare cura ed attenzione,

impegna il Governo

ad intervenire affinché l'ispettorato del lavoro provveda all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

9/2145-B/**147**. Diliberto, Maura Cosutta, Sgobio, Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere una particolare disciplina per il trattamento pensionistico dei lavoratori nella pubblica amministrazione che si differenzi rispetto a quello degli altri lavoratori e che sia adeguato alle particolari norme che disciplinano il lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione.

9/2145-B/**148**. Buemi, Pappaterra, Di Gioia, Grotto, Ceremigna.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a definire le pensioni di anzianità tenendo conto di tre elementi: il primo è costituito dalla pensione di solidarietà, la cosiddetta minima; il secondo è la pensione di lavoro frutto della storia contributiva obbligatoria di ciascuno e determinata in funzione dei versamenti del lavoratore e del datore di lavoro; il terzo, volontario, legato ai versamenti integrativi.

9/2145-B/**149**. Grotto, Pappaterra, Di Gioia, Buemi, Ceremigna.

La Camera,

premessi che:

la riforma previdenziale contenuta in questa delega penalizza in particolare i lavoratori estromessi dal mondo produttivo a seguito di ristrutturazioni aziendali;

la salvaguardia dei lavoratori in mobilità appare limitata con un tetto discriminante e non assolutamente congruo rispetto alla reale situazione del paese;

il processo di ristrutturazione in atto nel sistema produttivo e industriale su tutto il territorio nazionale e in particolare al sud sta determinando la fuoriuscita di migliaia di lavoratori ultracinquantenni il cui ricollocamento diventa improbabile;

l'aspetto volontaristico non è assolutamente preso in considerazione;

l'assenza di una vera riforma degli ammortizzatori sociali pone questi lavoratori al di fuori di ogni protezione sociale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere la tutela dei lavoratori ultracinquantenni estromessi dal mondo produttivo e ad assicurare loro il mantenimento dei requisiti per il pensio-

namento ai sensi della legge n. 335 del 1995 al fine di assicurarne un trattamento previdenziale dignitoso.

9/2145-B/**150**. Burtone.

La Camera,

premessi che:

il Presidente del consiglio aveva promesso l'aumento delle pensioni minime a 516 euro per tutti gli aventi diritto;

i meccanismi introdotti hanno di fatto discriminato molti possibili beneficiari escludendoli ingiustamente dal beneficio o addirittura hanno creato un indebito di cui si attende una sanatoria;

le obiezioni erano state formulate da parte della opposizione e delle organizzazioni sindacali a partire dal tetto di reddito;

i beneficiari sono stati circa 1 milione e 400 mila rispetto ai 7 milioni di aventi diritto,

impegna il Governo

entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare i requisiti usufruire dell'aumento delle pensioni minime al fine di assicurarne il beneficio a tutti gli aventi diritto.

9/2145-B/**151**. Mosella.

La Camera,

premessi che:

la riforma previdenziale contenuta in questa delega penalizza in particolare i lavoratori giovani, quelli flessibili interessati da contratti atipici che la legge Biagi ha contribuito a render ancora maggiormente precari;

la loro tutela appare limitata e il combinato disposto con il sistema a cal-

colo contributivo farà esplodere nel prossimo futuro il problema della povertà dei futuri pensionati;

l'assenza di forme di tutela e l'impossibilità di potersi costruire una pensione integrativa pone a questi lavoratori l'incognita del proprio futuro previdenziale caratterizzato da bassi assegni mensili al di sotto anche del minimo previsto attualmente;

l'assenza di una vera riforma degli ammortizzatori sociali pone questi lavoratori al di fuori di ogni protezione sociale,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a prevedere la tutela dei giovani lavoratori precari assicurando una forma di copertura previdenziale nei periodi di disoccupazione tra un impiego e l'altro al fine di garantire loro un minimo previdenziale dignitoso.

9/2145-B/**152**. Meduri.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori del comparto scuola pubblica e privata

9/2145-B/**153**. Morgando.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori del comparto sicurezza.

9/2145-B/**154**. Monaco.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori del comparto enti locali.

9/2145-B/**155**. Milana.

La Camera,

premessò che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori delle Regioni.

9/2145-B/**156**. Merlo.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 48 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**157**. Micheli.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 45 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**158**. Franceschini.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 44 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**159**. Mattarella.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 43 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**160**. Marini.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 42 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**161**. Marcora.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di

legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 41 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**162**. Mantini.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 40 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**163**. Maccanico.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 39 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**164**. Loiero.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 38 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**165**. Lettieri.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 37 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**166**. Iannuzzi.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 36 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**167**. Giachetti.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 35 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**168**. Gentiloni Silveri.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di

legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 34 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**169**. Gambale.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 33 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**170**. Frigato.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 32 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**171**. Fistarol.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 31 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**172**. Fioroni.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 30 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**173**. Fanfani.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 29 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**174**. Colasio.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 28 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**175**. Ciani.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di

legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 27 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**176**. Carra.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 26 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**177**. Bressa.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 25 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**178**. Bimbi.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 24 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**179**. Realacci.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 23 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**180**. Piscitello.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 22 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**181**. Pinza.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 21 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**182**. Papini.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di

legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 20 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**183**. Gerardo Bianco.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 19 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**184**. Ruta.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 18 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**185**. Rusconi.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 16 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**186**. Rosato.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 15 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**187**. Enzo Bianco.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 14 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**188**. Santagata.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 13 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**189**. Sinisi.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di

legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 12 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**190**. Soro.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione dell'11 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**191**. Tanoni.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 10 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**192**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 9 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**193**. Tuccillo.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione dell'8 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**194**. Vernetti.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 7 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**195**. Villari.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere una riduzione del 6 per cento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**196**. Volpini.

La Camera,

considerato:

che sussiste un contenzioso aspro e diffuso tra gli oltre 50.000 inquilini degli immobili degli Enti previdenziali privatizzati e gli stessi enti — che sta gravando sulle casse di quest'ultimi ben oltre la redditività del relativo patrimonio — sulla

mancata dismissione, da parte di questi ultimi, delle unità immobiliari di loro proprietà;

che con l'articolo 1, comma 38, del disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale il Governo ha dato il proprio sostegno ad una soluzione che potrà incidere nel contenzioso predetto, ledendo il diritto degli inquilini finora riconosciuto dalla legge di acquistare le unità condotte in locazione, specificamente estendendo detta soluzione, attraverso una norma *ad hoc*, all'ENPAF, unico ente previdenziale privatizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 104/1996, che percepisce, ancora oggi, contributi pubblici dalle A.S.L. e dalle Farmacie, per conto del SSN, per circa 130 milioni di euro;

che, oltre a ciò, l'articolo 1, comma 38, richiamato consentirebbe all'ENPAF di vendere i propri immobili a Società immobiliari — come, in alcuni casi, è già accaduto — invece che agli inquilini, e a prezzi non dissimili da quelli di legge e consentendo, così, alle stesse Società di rivendere a terzi e con finalità speculative gli appartamenti, scevri dal vincolo di inalienabilità quinquennale;

che anche il Consiglio di Stato, il 6 giugno 2003, in seguito ad un ricorso presentato da circa 150 inquilini ha reso il proprio parere nel senso di riconoscere l'illegittimità della privatizzazione e l'obbligo a carico dell'ENPAF di vendere agli inquilini il proprio patrimonio immobiliare alle condizioni fissate per tutti gli altri Enti previdenziali dal decreto legislativo n. 104 del 1996;

che il 5 dicembre 2003, su proposta del Ministero del Lavoro, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 135, ha espresso il proprio « contrario avviso » — decisione di cui non si ricordano precedenti nella storia repubblicana — rispetto al parere del Consiglio di Stato ed ha richiesto al Presidente della Repubblica di respingere il ricorso, disattendendo il parere predetto e che, il 5 marzo 2004, il Capo dello Stato

ha firmato il decreto del Presidente della Repubblica che ha respinto il ricorso predetto.

che tale inspiegabile ed indebito comportamento, censurato nella modalità persino dall'ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio, rischia di produrre conseguenze particolarmente gravi, considerato, tra l'altro, che la maggior parte degli inquilini è stata indotta, nella corretta convinzione che il citato decreto legislativo 104/96 trovasse, come trova, applicazione anche nei confronti dell'ENPAF, a rinunciare ad altra opportunità di acquisto, in un momento in cui il mercato immobiliare era maggiormente accessibile;

che, comunque, tale provvedimento è stato immediatamente impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dagli inquilini, i quali si sono rivolti anche alla magistratura ordinaria per chiedere che l'ENPAF risarcisca loro il danno derivante dalla mancata dismissione del patrimonio immobiliare cui si era, in più occasioni, impegnato;

impegna il Governo:

a tenere nella massima considerazione i gravi effetti che l'adozione dell'articolo 1, comma 38, del disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale può produrre in danno di migliaia di famiglie di inquilini degli immobili degli enti privatizzati e dell'ENPAF, che legittimamente hanno rivendicato il loro diritto di acquisto fino a doverlo sostenere con onerosi contenziosi;

ad impedire che tali effetti si producano incidendo sulla moltitudine di situazioni giuridiche delle quali sono titolari tutti gli inquilini dell'ENPAF;

ad attivare attraverso un tavolo di trattativa Enti/inquilini che individui nell'arco di un semestre le più idonee solu-

zioni finalizzate alla salvaguardia dei diritti degli stessi inquilini.

9/2145-B/**197**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lucidi, Pistone, Tocci, Buontempo, Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

le collaborazioni coordinate e continuative sono prive delle necessarie ed adeguate tutele previdenziali

impegna il Governo:

ad intervenire con atti legislativi adeguati al fine di prevedere che la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sia parificata dal 1° gennaio 2004 a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.;

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, per l'anno 2004, ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro, moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986; nonché a prevedere la detrazione dall'imposta lorda prevista per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, anche per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

9/2145-B/**198**. Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo del 30 aprile 1997 n. 182 introdusse, l'innalzamento graduale dell'età pensionabile dei tersico-

rei e ballerini fino a raggiungere l'età dei 52 per gli uomini e di 47 per le donne;

una previsione legislativa che l'intero mondo della musica e della danza ha giudicato irragionevole sotto il profilo artistico e culturale e pregiudizievole dal punto di vista economico e operativo, in particolare per le istituzioni che si avvalgono di corpi di ballo, costituito da tersicorei con supposti di lavoro a tempo indeterminato;

impegna il Governo

ad intervenire con atti legislativi al fine di prevedere per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia subordinandolo al compimento dei 45 anni per gli uomini e 40 per le donne.

9/2145-B/**199**. Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire, con atti legislativi, al fine di garantire il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando dei fondi pensione istituiti in base a contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo.

9/2145-B/**200**. Maura Cossutta, Sgobio, Pistone, Bellillo.

La Camera,

impegna il Governo

al fine di garantire la continuità del reddito per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita

presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, ad applicare le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

9/2145-B/**201**. Armando Cossutta, Sgobio, Bellillo, Pistone.

La Camera,

premessi che:

la delega previdenziale presenta aspetti di indubbia iniquità colpendo determinate fasce di lavoratori, a partire dalle donne, già interessati dalla modifica dei requisiti da parte della riforma introdotta con la L. 3 35/95;

l'innalzamento della età pensionabile senza alcuna gradualità e senza flessibilità è fattore penalizzante per tantissimi lavoratori soprattutto per coloro che esercitano attività usuranti;

la media dell'età pensionabile in Italia è di 59 anni e 4 mesi in linea con la media europea che corrisponde a 59 anni e 9 mesi;

la riforma Dini come dimostrato dalla Commissione Brambilla ha dispiaciuto, in questi anni, positivamente i suoi effetti di risparmio e di razionalizzazione della spesa previdenziale;

era opportuno attendere, come sostenuto dalle organizzazioni sindacali, il 005, come previsto dalla legge, per una verifica complessiva dell'andamento della riforma Dini;

in assenza di una seria riforma degli ammortizzatori sociali e del sistema di *welfare* la presente delega assume la caratteristica di un provvedimento emanato esclusivamente per fare cassa ai danni della spesa previdenziale senza alcuna prospettiva di riorganizzazione della spesa sociale;

ciò è dimostrato dalle stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che per evitare l'ammonimento della Commissione europea sui conti pubblici ha assicurato di intervenire in maniera indiscriminata sulle pensioni;

gli interventi sulle pensioni sembrano non fermarsi alla delega in oggetto in quanto dalle indiscrezioni sul prossimo Dpef si ipotizzano ulteriori blocchi delle finestre per le pensioni di anzianità previste dalla legge 335/95;

il combinato disposto dell'innalzamento dell'età pensionabile e del sistema a calcolo contributivo costituisce una grave mortificazione delle aspettative di vita di milioni di persone non assolutamente compensabili dal meccanismo degli incentivi per il prolungamento dell'età pensionabile;

con la presente delega vengono ad essere penalizzati i lavoratori ultracinquantenni senza nel contempo assicurare alle nuove generazioni, condizionate da una precarietà contrattuale nel mondo del lavoro, un futuro per una previdenza dignitosa;

l'equiparazione dei fondi previdenziali integrativi aperti con quelli chiusi di natura rappresenta un'ennesima pericolosa penalizzazione per i lavoratori introducendo il principio dell'assicurazione privata quale controprova dell'ennesimo conflitto d'interesse in capo al *premier*;

non si intende dare seguito ai punti non ancora applicati della legge Dini a partire da una seria separazione della previdenza dall'assistenza e ad un vero sviluppo della previdenza integrativa,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per vincolare i risparmi ottenuti dalla entrata in vigore della presente delega in materia previdenziale verso i seguenti capitoli d'intervento nella spesa sociale:

a) ad assicurare la copertura previdenziale per i periodi contributivi non coperti nel vuoto tra un impiego e l'altro, in favore dei lavoratori discontinui interessati da forme contrattuali atipiche;

b) ad assicurare l'aumento effettivo delle pensioni minime a tutti gli aventi diritto;

c) ad istituire finalmente il fondo per le persone non autosufficienti;

d) ad assicurare l'introduzione, e la sua estensione su tutto il territorio nazionale, del reddito minimo di inserimento.

9/2145-B/**202**. Bindi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

